

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 20-12-2018 n. 40

OGGETTO:RICOGNIZIONE ED ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MONTEGIORGIO, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI: PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19:00, convocato ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, Giorgio Mariarosaria
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	Sindaco	Presente
Petrini	Alan	Consigliere	Presente
VITA	MICHELA	Consigliere	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	Consigliere	Presente
MARZIALETTI	LORENA	Consigliere	Presente
GENTILI	GIACOMO	Consigliere	Presente
MANCINELLI	LORENZO	Consigliere	Presente
LAURENZI	LORIS	Consigliere	Presente
CIMICA	RICCARDO	Consigliere	Presente
Ramadori	Marco	Consigliere	Assente
GENTILI	MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
GIROLAMI	FABIOLA	Consigliere	Presente
VECCHI	SIMONE	Consigliere	Presente

Presenti: 12

Assenti : 1

Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri:

LAURENZI LORIS
CIMICA RICCARDO
GIROLAMI FABIOLA



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il Sindaco, sig. Michele Ortenzi, di concerto con l'Assessore al Bilancio, sig.ra Lorena Marzialetti, e con la Giunta Comunale, formula, al Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

- ñ A seguito della Sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale, che ha censurato il procedimento di attuazione previsto dalla Legge n. 124/2015 nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi della Riforma della Pubblica Amministrazione siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa, il Consiglio dei Ministri n. 33 del 09 giugno 2017 ha approvato il Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, avente ad oggetto *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*.
- ñ Tale decreto correttivo è il risultato di un lungo iter, avviato nel febbraio 2017, nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 13 del 17 febbraio 2017, con l'approvazione preliminare di uno schema del decreto successivamente presentato al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari competenti per i relativi pareri, e sottoposto alla Conferenza Unificata ai fini del conseguimento dell'Intesa con gli enti territoriali, raggiunta lo scorso 16 marzo.
- ñ Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), adottato con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, in vigore dal 23 settembre 2016 e successivamente integrato e variato con il predetto D.Lgs. n. 100/2017, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), così come modificato ed integrato, da ultimo, con le disposizioni di cui al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 20 del predetto D.Lgs. n. 175/2016 il quale testualmente prevede *“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un*



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”;*

TENUTO CONTO che, a norma dei commi 3, 4 e 5 del predetto art. 20 del TUSP, “3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

5. *I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.”;*

RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n. 22 del 30/10/2017, esecutiva nei modi di legge, ad oggetto “*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016. Provvedimenti*” con la quale, il Comune di Montegiorgio, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 24 del predetto Testo Unico, ha proceduto ad una prima ricognizione, di carattere straordinario, di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175/2016;

RICHIAMATO, per completezza, il piano operativo di razionalizzazione, già adottato, ai sensi dell'art. 1, commi 611-612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2015;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto TUSP n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, ivi comprese i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

ATTESO che il Comune, fermo restando e nei limiti di quanto sopra indicato al comma 1, ai sensi dell'art. 4, comma 2, TUSP, può “[...] *direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

ATTESO, inoltre, che il Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 3, TUSP, può *"Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

DATO ATTO come, il comma 12-quinquies, dell'art. 26 del D.Lgs. n.175/2016 disponga che *"Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20";*

VISTO, infine, l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a mente del quale *"A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";*

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- A) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, TUSP;
- B) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- C) condizioni indicate nell'art. 20, c. 2, TUSP;

EVIDENZIATO come il nuovo disposto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede diverse novità, rispetto alla precedente e più disparata disciplina, tra le quali:



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- ñ Nella definizione di “*società*” vengono ricondotti, non solo gli organismi di cui al titolo V - libro V del codice civile, ma anche le società cooperative come definite al titolo VI - capo I - libro V del codice civile, aventi anche come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile.
- ñ Per le “*società in house*” viene specificato come le stesse, oltre alla sussistenza di controllo analogo/controllo analogo congiunto, debbano soddisfare le condizioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 relative al requisito dell’attività prevalente e per la partecipazione di capitali privati.
- ñ Nella definizione di “*amministrazioni pubbliche*”, oltre a quelle ricomprese nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, vengono ricompresi anche i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.
- ñ Con riferimento alle “*società quotate*” vengono ricomprese le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.
- ñ Nella definizione di “*servizi di interesse generale*” vengono previste le attività di produzione e di fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.
- ñ Nella definizione di “*servizi di interesse economico generale*” sono ricompresi i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su mercato.

ATTESO che il Comune di Montegiorgio è presente nel capitale sociale delle seguenti società:

- S.T.E.A.T. Società Trasporti Ete Aso Tenna Spa;
- Tennacola Spa;
- Eventi Culturali Srl in liquidazione;
- Alipicene Srl;
- Servizi Integrati Media Valle del Tenna Srl;
- Fermano Leader Scarl

RITENUTO che la partecipazione del Comune di Montegiorgio nell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 4, riguardante il Servizio Idrico Integrato, non rientri tra quelle oggetto del presente piano in quanto trattasi di Consorzio obbligatorio tra Comuni;

RITENUTO, altresì, che anche la partecipazione del Comune di Montegiorgio nell’ambito della Fermano Leader Società Consortile a responsabilità limitata (GAL Fermano) sia rilevante, ai fini del presente provvedimento, in quanto trattasi dei Gruppi di Azione Locale (GAL), costituiti ai sensi dell’art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 e fatti salvi a norma dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO, allo scopo, del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c. 1, T.U.S.P.;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

VALUTATO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato "A" al presente provvedimento, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che, nel suo complesso, costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 20, del D.Lgs. n. 175/2016, occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, dismissione che, allo stato attuale, deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e, quindi, dalla data di esecutività della presente deliberazione;

TENUTO CONTO delle linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e con la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ACCERTATO, come meglio evidenziato nelle allegate schede, che non sono state rilevate, al momento, mediante rigorosa applicazione dei principi definiti, a riguardo, dal D.Lgs. n. 175/2016 e successive variazioni, partecipazioni da alienare e/o dismettere (salvo il caso della società Eventi Culturali Srl in liquidazione);

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione dovrà essere inoltrata al Revisore dei conti, per il rilascio del prescritto parere espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, da acquisirsi, comunque, nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale di contabilità e di funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita "*1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed*



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 dell'1/12/2018 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01/12/2018 – 31/05/2019*" con il quale si attribuiscono le funzioni dirigenziali dei Servizi ivi indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICORDATO come, a norma dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, *".....2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo....."*;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

PROPONE

- A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Montegiorgio alla data del 31 dicembre 2017, definendole ed accertandole così come meglio evidenziato nella documentazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A", affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale.
- C) DI DARE ATTO che il dispositivo della presente deliberazione ed i suoi allegati costituiscono, ad ogni effetto di legge, l'attività di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Montegiorgio detiene le partecipazioni al 31/12/2017, e il piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- D) DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione, come sopra effettuata, oltreché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, attraverso l'apposito applicativo.
- E) DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
- F) DI DEMANDARE, alla Giunta Comunale, il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
- G) DI PRENDERE ATTO del parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato "B").
- H) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
- I) DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Inoltre,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente,

SI PROPONE

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Michele Ortenzi

L'Assessore al Bilancio
Lorena Marzialetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore al Bilancio, Lorena Marzialetti e degli interventi succedutisi nell'ambito del dibattito consiliare, il tutto come meglio evidenziato, tra l'altro, nel documento allegato evidenziante la trascrizione di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura;

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione della proposta così come descritta;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 12 Consiglieri presenti la quale ha prodotto il seguente risultato:

- Consiglieri votanti: n° 12
- Voti favorevoli: n° 9
- Contrari: n° 3 (Gentili, Girolami, Vecchi);

DELIBERA



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

B) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Montegiorgio alla data del 31 dicembre 2017, definendole ed accertandole così come meglio evidenziato nella documentazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A", affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

C) DI DARE ATTO che il dispositivo della presente deliberazione ed i suoi allegati costituiscono, ad ogni effetto di legge, l'attività di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Montegiorgio detiene le partecipazioni al 31/12/2017, e il piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

D) DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione, come sopra effettuata, oltreché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, attraverso l'apposito applicativo.

E) DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.

F) DI DEMANDARE, alla Giunta Comunale, il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.

G) DI PRENDERE ATTO del parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato "B").

H) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

I) DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Con successiva votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 12 Consiglieri presenti la quale ha prodotto il seguente risultato:

- Consiglieri votanti: n° 9
- Voti favorevoli: n° 9
- Astenuti: n° 3 (Gentili, Girolami, Vecchi);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

3. RICOGNIZIONE ED ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MONTEGIORGIO, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI: PROVVEDIMENTI

SINDACO

Andiamo al terzo punto all'ordine del giorno: ricognizione ed analisi delle partecipazioni societarie del Comune di Montegiorgio, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19.8.2016, n. 175 e successive modificazioni: provvedimenti. Relaziona l'Assessore al bilancio, Lorena Marzioletti.

ASS. MARZIALETTI

Buonasera. Questo terzo punto riguarda la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Montegiorgio. È un adempimento che coinvolge tutti gli enti locali che detengono una quota di partecipazione al capitale di società di diritto privato. Questo adempimento, che per la prima volta era stato previsto nell'anno 2017 e riguardava la situazione al 31.12.2016, riguardava una ricognizione di natura straordinaria. Annualmente entro il 31 dicembre i Comuni sono chiamati ad adottare una delibera ricognitoria di carattere ordinario con la quale si fa il punto della situazione sullo stato delle partecipazioni azionarie o delle quote societarie con riferimento al 31.12 dell'anno precedente. Per questo motivo presentiamo per l'approvazione la proposta che contiene il provvedimento di ricognizione al 31.12.2017. Come sapete il Comune partecipa al capitale di 6 diverse società che sono: Eventi Culturali Srl in liquidazione, Tennacola Spa, Steat, Servizi Integrati della Media Valle del Tenna, Fermano Leader, Ali Picene. Con questa delibera vengono verificati i requisiti di ogni singola partecipa e vengono prese le decisioni in merito al mantenimento o meno delle quote del Comune. Per quanto riguarda Eventi Culturali il Comune decide di dismettere la quota di partecipazione in quanto non rispetta il requisito di svolgere un'attività legata ai fini istituzionali dell'ente pubblico. Infatti Eventi Culturali svolge attività legate al mondo del teatro e degli spettacoli teatrali anche per ragazzi. Tuttavia il Comune non intraprende azioni autonome di dismissione in quanto la società è già in liquidazione e quindi si attende la conclusione naturale delle operazioni di liquidazione. Per quanto riguarda Tennacola il Comune decide di mantenere senza interventi la quota di partecipazione in quanto svolge la gestione della rete idrica dei servizi di fognatura, servizi di natura istituzionale consentiti dalla legge. Per quanto riguarda la Steat stessa cosa, il Comune mantiene le quote senza interventi in quanto il fine istituzionali c'è in quanto Steat svolge un servizio di trasporto di persone nella rete comunale e sovracomunale. Per quanto riguarda la Servizi Integrati stessa cosa delle altre due, in quanto riguarda la gestione delle reti del gas metano e la loro manutenzione e infatti per tale motivo si decide di mantenere la quota di Servizi Integrati. Fermano Leader che rappresenta il cosiddetto GAL Fermano, organo costituito sulla base delle disposizioni e dei regolamenti comunali individuati dalla legge per l'intercettazione e la gestione dei fondi di finanziamento europei, per questo motivo il Comune intende mantenere alta l'attenzione alle fonti di finanziamento comunitarie e viene deciso di mantenere la quota. Infine Ali Picene Srl, che rappresenta la società che ha realizzato l'aviosuperficie sul territorio comunale, viene individuato come un organismo che rappresenta il fine pubblico ed istituzionale con riferimento all'attività di protezione civile e



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

di supporto alle emergenze. In particolare l'aviosuperficie realizzata da Ali Picene è funzionale ai voti di emergenza per la gestione degli incendi come area di ammassamento in caso di calamità e per l'atterraggio delle eliambulanze. Il Comune ha scelto quindi di mantenere la quota perché ritiene utile la presenza di questa società e crede fermamente nel fine istituzionale del soccorso alle popolazioni, tanto da apporre con l'ultimo Consiglio Comunale un vincolo per l'esproprio dell'area. Per queste motivazioni il Comune decide di mantenere la quota di partecipazione della società. In conclusione questa proposta presentata al Consiglio rappresenta una sostanziale conferma delle partecipazioni possedute al 31.12.2017, anche in considerazione del fatto che esse al momento non comportano spese o esborsi di denaro al carico del bilancio comunale. Rimane la dismissione della quota di Eventi Culturali per le motivazioni dette prima, che è una decisione già presa dai soci in occasione della dichiarazione dello stato in messa in liquidazione.

SINDACO

Interventi? Massimiliano Gentili.

CONS. GENTILI

Alcune considerazioni su due partecipazioni. La prima è quella relativa ad Ali Picene. Andando a vedere la scheda di dettaglio della partecipata vediamo che la società non è attiva, come da certificato camerale acquisito. Sulle informazioni che devono essere date nella scheda, la legge prevede che con riferimento allo stato della società di spiegare i motivi dell'eventuali situazioni di inattività o sospensione. In questa scheda e nella relazione non c'è nessun cenno dei motivi dell'inattività di questa partecipata. Questa è la prima considerazione. Seconda considerazione: numero dei componenti dell'organo di amministrazione, abbiamo tre componenti dell'organo di amministrazione. Il Testo Unico sulle società partecipate, il decreto legislativo n. 175 dell'agosto 2016, all'articolo 11, il comma 2 introduce la disposizione per cui l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è di norma costituito da un amministratore unico. La previsione dell'amministratore unico quale regola generale per il governo delle società in controllo pubblico rappresenta uno dei principali elementi innovativi del Testo Unico in esame rispetto alla normativa vigente con finalità di semplificazione della composizione dell'organo amministrativo e di contenimento dei costi. In precedenti interventi legislativi di riduzione dei CdA la figura dell'amministratore unico era stata già contemplata come soluzione virtuosa, ma non privilegiata. Poi dopo c'è anche il comma 3 che demanda all'assemblea la decisione di derogare il fatto dell'amministratore unico, ma tale determinazione deve essere assunta con delibera motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi in luogo dell'amministratore unico. Ora è vero che il compenso è zero, quindi come costi non costa nulla, però una società che è inattiva tenere tre persone come componenti dell'organo di amministrazione che va anche a cozzare con il Testo Unico qualche perplessità la lascia. Poi andiamo a vedere i risultati d'esercizio di Ali Picene. Il risultato di esercizio è che il 2013 meno 19.484, 2014 meno 9.783, 2015 meno 9.550, 2016 più 4.241. Non si riesce a capire come mai c'è questo risultato positivo, tant'è che lì c'erano state anche delle difficoltà che non erano stati approvati i bilanci e poi sono stati approvati due bilanci in una seduta unica, in ritardo e con un colpo solo, quindi qualche perplessità su questi +4.241, mi dà da pensare. Nel 2017 meno 15.112. Poi andiamo a vedere i ricavi,



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

zero. Altri ricavi e proventi nel 2017 16.772, non è dato sapere da dove derivano questi ricavi e proventi, se sono dei contributi o quello che è. Altra cosa che abbiamo notato che sulla scheda secondo noi non è corretta è la descrizione dell'attività. Se io di qua vedo che la società non è attiva, di qua metto che fa questa attività qui: gestione dell'aviosuperficie realizzata nel 2012, 2013. Tale superficie di atterraggio, oltre a costituire uno strumento indispensabile per la concreta gestione del trasporto aereo, merci e persone, è sicuramente strumentale al perseguimento dei fini istituzionali. La descrizione dell'attività non ci deve stare, perché non fa attività. La questione di Ali Picene è che due mesi fa, noi abbiamo interpellato in questa sede il Sindaco e il Sindaco aveva detto che siccome lui si era dimesso non sapeva come stavano le cose, come stava andando avanti la partecipata, quindi non era al corrente dell'attività della partecipata. Poi dopo due o tre mesi ci troviamo l'atto di vincolo per l'esproprio. Altra questione che secondo noi va a cozzare con la proposta che portate questa sera in Consiglio Comunale è data sempre dal Testo Unico delle società a partecipazione pubblica all'art. 20. Articolo 20: ai sensi del comma 2, le cui disposizioni rivestono un ruolo centrale per la procedura di razionalizzazione in esame, i piani di riassetto corredati da apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione devono essere predisposti qualora in sede di analisi le Amministrazioni pubbliche abbiano rilevato: A) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, e qui sorvoliamo; B) società che risultano prive i dipendenti, o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Noi andiamo a vedere la scheda e qua ci viene detto: n. medio di dipendenti zero, numero dei componenti dell'organo di amministrazione tre; quindi qui c'è il comma 2 lettera B dell'art. 20 che prevede che devono essere predisposti dei piani di riassetto, cosa che non viene fatta stasera. C) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte dalle società partecipate da altri enti pubblici strumentali e qui non ci rientriamo su questa casistica qui; partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 € e qua dal fatturato che vediamo di Ali Picene ricavi delle vendite e delle prestazioni zero, 2017, 2016 e 2015. Lettera E) partecipazioni in società diverse da quelle costituzione per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei 5 esercizi precedenti. Ali Picene ha prodotto per 4 esercizi un risultato negativo su 5, perché se noi andiamo a vedere il 2017, 2015, 2014, 2013 in perdita e quindi 4 esercizi su 5, il 2016 è attivo. Quindi secondo noi non viene rispettato il dettato dell'art. 20 del D.Lgs. 175. L'Amministrazione deve avere la responsabilità di dire chiaramente qual è la strada che vuole perseguire sul fatto di Ali Picene anche perché lì ci sono tre o quattro Comuni, credo Fermo, Montegranaro, Sant'Elpidio a Mare e non so se mi sfugge qualche altro, che hanno chiesto di uscire da questa società. Quindi noi come ci poniamo? La vogliamo portare avanti? La vogliamo chiudere? Qui da 11 anni a questa parte su Ali Picene vuoto totale. L'unica cosa che è stata fatta è stata fatta l'asfaltatura della pista con soldi presi dall'Amministrazione Achilli 212.000 €, soltanto quello è stato fatto su Ali Picene e poi nulla più. Lì c'è poi un problema che sono stati utilizzati dei fondi pubblici su una proprietà privata. È stata asfaltata la pista su una proprietà che non è del Comune. Poi un'altra questione è nata dal Tennacola. Andiamo a vedere il Tennacola. Il Tennacola, abbiamo 5 componenti del Consiglio di Amministrazione, quello di Ali Picene costava zero, e costano alla collettività la bellezza di 57.514 €. Qui c'è un articolo di legge che dice vorrei vedere le motivazioni che hanno spinto, invece che considerare la società con un amministratore, a mettere 5 persone che prendono 57.514 €. Qui vediamo che il Tennacola ha un risultato d'esercizio da far paura: 1.388.000 € nel 2017, 1.034.000 nel 2016, 1.370.000 nel 2015, 732.000 nel 2014, 622.000 € nel 2013, quantomeno che siano stimolati a investire questi soldi o con una riduzione



COMUNE DI MONTEGIORGIO Provincia di Fermo

delle tariffe oppure con gli investimenti, quindi nuove reti, nuove fognature e noi su alcune zone del territorio di Montegiorgio sappiamo benissimo, Piane di Montegiorgio, che abbiamo delle criticità. Quindi l'Amministrazione si deve fare carico di andare a stimolare questa partecipata. Ha cinque Consiglieri che prendono 58.000 € quando potrebbe avere un amministratore unico, però anche lì è un risparmio. Stimolare, richiedere che questi risultati di esercizio che sono consistenti vengano rimpiegati sui territori. Per carità, è giusto che produca un utile, però siccome è una società pubblica non è che deve fare costi e ricavi come un'azienda privata, questa ricchezza che produce deve ridistribuirla sul territorio e qui Montegiorgio ha delle criticità sulla rete delle fognature e deve un attimino cercare di stimolare l'utilizzo di questi fondi e farli investire. Ovvio, una quota parte perché lì ci sono non so quanti Comuni, mi sembra una trentina di Comuni sono soci del Tennacola, quindi per carità non è che si deve prendere tutto Montegiorgio perché non è possibile, però richiedere l'utilizzo e il reinvestimento di questi utili nei territori. Mi riservo la dichiarazione di voto.

SINDACO

Altri interventi? Simone Vecchi.

CONS. VECCHI

Io aggiungo qualche osservazione per quanto riguarda il discorso della società Ali Picene perché comunque come gruppo l'abbiamo seguita per la sua scarsa trasparenza e correttezza. Quindi riassumerei tutto quello che ha detto il Consigliere Massimiliano Gentili con queste due cose, dicendo che questa è una società appunto dove manca la trasparenza e lo testimonia l'ultimo verbale dove hanno approvato due bilanci di due anni consecutivi, in netto ritardo, quindi si prefigurano tutte le azioni necessari per uscire da questa società. L'Assessore Marzialetti quando dice che il Comune decide di mantenere la quota forse sa anche che il Comune è obbligato da statuto a mantenere la quota perché per uscire dalla società deve vendere la sua quota a un altro ente pubblico e in queste condizioni nessun ente pubblico si sogna di comprare la nostra quota. Quindi non tanto che il Comune decide di mantenere quanto quasi che il Comune è obbligato sotto questo aspetto, che è uno di quegli aspetti che noi leggendo lo Statuto, che poi viene riportato anche dagli allegati che avete consegnato è sempre poco chiaro perché addirittura questo qui, come sta scritto sul verbale l'attività svolta dalla società Ali Picene riguarda la realizzazione e la gestione aviosuperficie per aeromobile, elicotteri e quindi questa società addirittura sarebbe in grado di costruire aeromobili ed elicotteri. Cosa assurda per Montegiorgio, oppure anche fosse capace non ha mai dimostrato le capacità. Poi continua dicendo che questa società è necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente in quanto opera per la gestione avio-eli superficie. Tale superficie di atterraggio, oltre a costituire uno strumento indispensabile per la concreta gestione del trasporto aereo di merci e persone, cioè parliamo di una pista non adeguata sicuramente per il trasporto merci, quindi questo per sottolineare che questa società è stata costruita ad hoc per gestire un qualcosa di poco chiaro e poco trasparente che noi come gruppo del Movimento 5 Stelle di Montegiorgio abbiamo sempre dichiarato apertamente. Quindi, ripeto, la partecipata Ali Picene deve sparire, il Comune deve uscire da questa società e comunque se il Comune come ha avviato quell'esproprio per realizzare un'area di elisoccorso, per carità, ben venga ma Ali Picene



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

non deve essere lo strumento per gestire questa area. Se il Comune riesce a portare avanti il discorso dell'elisuperficie come area di soccorso e di ammassamento in caso di calamità naturale io sono pienamente d'accordo, ma Ali Picene non deve essere strumento. Voglio che sia chiaro questo da parte mia e da parte del gruppo del Movimento locale 5 Stelle Montegiorgio Ali Picene non deve essere lo strumento per gestire questa area, perché come l'ha gestita fino adesso è a dir poco scandaloso, grazie.

SINDACO

Altri interventi? Io dico soltanto alcune cose, nel senso che noi come Comune di Montegiorgio ultimamente abbiamo chiesto spesso informazioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marinozzi, ci siamo incontrati diverse volte, l'avevo già detto nel precedente Consiglio Comunale. Abbiamo chiesto proprio al Presidente un piano di ristrutturazione della società che lui si è impegnato a fornire in un tempo relativamente breve. Da quello che abbiamo desunto da questi incontri, c'è la volontà di un'associazione privata che faceva attività nell'elisuperficie di Fermo oggi chiusa che sarebbe disposta a trasferire tutte le proprie attività nell'aviosuperficie di Montegiorgio. Per fare questo c'è una necessità immediata che è quella del cambio dello statuto, perché cambiando lo statuto da un lato si andrebbe incontro a quei Comuni che non ritengono più essere strategica la loro partecipazione all'interno di Ali Picene e quindi potrebbero uscire e rimettere in gioco le loro quote e dall'altro si darebbe la possibilità a eventuali privati di entrare e di poter andare a controllare anche la maggioranza di questa società. Uno dei motivi per cui questa società non ha mai funzionato secondo me è proprio perché ci sono di mezzo i Comuni. Quando c'è di mezzo il pubblico, questo tipo di società funzionano male perché sono società piccole che nascono con grandi ambizioni come quelle che abbiamo, perché questa società non è che è nata con questa Amministrazione o con quella precedente, è nata 15, 20 anni fa, adesso non ricordo neanche, addirittura era una società per azioni quando è nata. Nelle prospettive di Ali Picene c'era quella di essere il secondo aeroporto delle Marche, dopo quello di Falconara. Non riusciamo a mantenerne uno, figuriamoci se potevamo fare l'aeroporto a Piane di Montegiorgio. Quindi il problema non è quello che questa Amministrazione ha fatto adesso, intende fare e quello che ha fatto e intende fare va soprattutto nella direzione del sostegno eventuale nel caso ci siano dei presupposti relativi soprattutto al discorso di protezione civile e quindi di aiuto al territorio. Quindi tutti i presupposti per cui questa società è nata sono caduti quasi immediatamente. Qui si pensava a un'autostrada, si parlava di autostrada del cielo, di collegamenti giornalieri con la Russia nei tempi in cui il calzaturiero andava bene, ma poi c'è stata la crisi e sono cadute tutte queste belle speranze. Quindi noi come Amministrazione abbiamo innanzitutto stimolato il Consiglio, il Presidente nel fornire un piano di ristrutturazione. Speriamo che a breve ci possa essere la convocazione di un'assemblea in cui si modifichi lo statuto. Nell'idea del Comune di Montegiorgio c'è una modifica per cui i privati possono entrare, i Comuni che vogliono possono uscire e cedere le proprie quote. A quel punto il Comune di Montegiorgio deciderà se restare nella società e magari provvedere anche a una ricapitalizzazione, in modo tale che questa società possa veramente tornare a operare oppure no. Questa possibilità non ce la vogliamo assolutamente far sfuggire, per il discorso che faceva anche il Consigliere Gentili, perché sono stati investiti dei soldi pubblici, che non sono della Giunta Achilli, sono dell'On. Francesco Zama, ottenuti nel 2006 con la cosiddetta legge Mancina. Se fossero stati dell'Amministrazione Achilli, un'Amministrazione che chiede 212.000 € e ce li ha cosa fa come prima cosa? Li spende. Invece no,



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

l'Amministrazione Achilli li ha utilizzati, hanno fatto gioco sul patto di stabilità perché ha fatto 212.000 € di altri interventi e ha lasciato la palla a chi veniva dopo. Questo perché non ci credeva neanche l'Amministrazione Achilli probabilmente. Il fatto che questi soldi sono stati utilizzati su un terreno di un privato lo si sapeva già prima, quando sono stati chiesti e sono arrivati, ma nessun atto è stato fatto dall'allora Amministrazione, nessuno ha detto ci hanno dato i soldi pubblici che li andiamo a spendere su un terreno privato? Allora espropriamo. Non gliene è fregato niente a nessuno. Quindi oggi non si può dire che l'Amministrazione ha speso i soldi della Giunta Achilli, questi non li ha spesi neanche l'Amministrazione di Montegiorgio, sono stati inseriti dentro al conto corrente del Comune di Montegiorgio, ma questi soldi li ha spesi Ali Picene. Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di fare questo investimento perché si è trovato ad un bivio, utilizzare questi soldi o ridarli indietro. Evidentemente l'allora Consiglio di Amministrazione ha ritenuto utile nelle prospettive che aveva fare questo investimento e lo ha fatto. Io credo che il motivo per cui questi fondi sono stati dati che era quello di realizzare la pavimentazione di quella che era stata individuata come aviosuperficie, pista di aviosuperficie, è stato realizzato. Su questo perlomeno penso che si sia operato correttamente. Adesso aspettiamo il prossimo anno. Aspettiamo questo eventuale cambio di statuto e questo cambio di ristrutturazione. Se ci saranno delle condizioni serie il Comune di Montegiorgio non si esimerà dal prendere le proprie responsabilità e continuare una partecipazione che possa essere nell'interesse della collettività di Montegiorgio perché io capisco gli altri Comuni, dico tanto la struttura insiste sul territorio che non è nostro che ce ne frega, noi vogliamo uscire. Quei soldi che sono stati spesi li hanno spesi anche gli altri Comuni, non li ha spesi il Comune di Montegiorgio, li ha spesi Ali Picene, cioè tutti i soci pubblici e privati. Quindi non appena avremo qualche notizia che sia positiva, non appena si realizzeranno queste cose su cui il Presidente della partecipata si è impegnato ad andare avanti, noi assumeremo le nostre responsabilità e porteremo avanti la questione, sempre comunque nell'interesse della collettività di Montegiorgio e non certo di qualche misterioso potere occulto che sta dietro a una società che non fa nessun tipo di attività. Non c'è niente di nascosto. Io penso che quando è nata pur avendo degli obiettivi troppo ambiziosi e fuori della portata, però c'erano dentro un po' tutti, quindi tutti bene o male credevano che questa aviosuperficie e questa società potesse portare qualche cosa di buono per il territorio, non credo che sia nata per altri scopi. Sulla questione poi del Tennacola noi abbiamo fatto degli incontri per sollecitare degli investimenti su alcune questioni che sono più rilevanti soprattutto a Piane di Montegiorgio, siamo in contatto con i tecnici e con la dirigenza. Ci hanno detto che nel 2019 ci sarà la possibilità quantomeno di fare una parte di questi investimenti e io spero che si concretizzi quello che è stato detto fino ad oggi in questi incontri che abbiamo avuto con la dirigenza. Grazie. Qualcuno vuole intervenire?

CONS. VECCHI

Volevo aggiungere due cose che mi sono dimenticato, per quanto riguarda Ali Picene, io avevo presentato specifica interrogazione il 12 novembre per accesso ad alcuni documenti proprio su Ali Picene e ad oggi, 20 dicembre, non mi è stato risposto. Poi faccio presente che il signor Cesare Rossi, uno dei soci della società Ali Picene qualche mese è stato rinviato a giudizio e quindi ho detto tutto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

SINDACO

Massimiliano Gentili.

CONS. GENTILI

Siccome siamo nel clima natalizio prendiamo atto che anche il Comune di Montegiorgio sta in questo clima e viene baciato dallo spirito santo, perché dalle parole del Sindaco abbiamo appurato che i soldi arrivano sui conti correnti del Comune per la divinità. Se sono arrivati 212.000 € non è perché ce li ha portati lo spirito santo, molto probabilmente abbiamo avuto buone capacità e buona sorte, è perché l'allora Sindaco Luciano Achilli si è mosso con l'Onorevole Zama per prendere quei soldi. Non è che quelli sono stati accreditati sul conto corrente del Comune per lo spirito santo, è perché il Sindaco di allora si è mosso. Poi all'epoca c'era un progetto, fino a che c'è stata l'Amministrazione Achilli è stato portato avanti e nel momento in cui l'Amministrazione Achilli non c'è stata più era compito delle Amministrazioni successive. Fatto questo appunto noi su questo punto qui votiamo contrari, anche perché il Sindaco ha detto le stesse parole di 3-4 mesi fa. Adesso abbiamo incontrato il Presidente, ci deve fare una relazione, quindi abbiamo perso 3-4 mesi e non sappiamo assolutamente nulla sullo stato delle cose di Ali Picene. Per queste motivazioni votiamo contro.

SINDACO

Ribadisco che i soldi sono arrivati sul conto di Montegiorgio, ma sono stati dati per decreto ad Ali Picene e non al Comune di Montegiorgio. Il Comune di Montegiorgio ha avuto sei mesi fa 180.000 € per fare una ristrutturazione di alcuni solai, un adeguamento e adesso si sta facendo il progetto e tra 6 mesi si farà una gara e i soldi si spendono, te li danno e li spendi perché se te li danno è perché qualcuno li ha chiesti e ottenuto. L'Amministrazione che riceve i soldi e non li spende vuol dire che tutta questa urgenza di avere questi soldi non c'era, ma soprattutto non è che non li ha spesi perché aveva cambiato idea sulla cosa, non li ha spesi perché ha utilizzato l'entrata per una cosa e l'ha spesa per un'altra. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario?

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari?



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Chiudiamo il Consiglio Comunale. Io approfitto per fare a tutti quanti gli auguri di un sereno Natale e di un 2019 che sia quanto più prosperoso possibile e dove soprattutto ci possano essere chiarimenti per Ali Picene. Grazie.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 10-12-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 10-12-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 10-12-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

In data 28-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 20-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal 28-01-2019 al 12-02-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria